



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRECO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVINO	GAETANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MURANO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 592/2018
depositato il 10/09/2018

- avverso INT.DI PAG. n° 09220189001477279 IVA-ALTRO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BRANCALE DOTT.DANIELE
VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 592/2018

UDIENZA DEL

20/05/2019 ore 09:30

N°

1740/2019

PRONUNCIATA IL:

20/05/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08/10/2019

Il Segretario

Felicio

Con ricorso depositato il 10.09.2018, il sign. _____ impugnava l'intimazione di pagamento n.09220189001477279000 notificata a mezzo PEC il 16.05.2018, in uno alle presupposte e seguenti cartelle esattoriale: 1- 09220090015497814 000, 2- 09220090017097515 000, 3- 09220100005956292 000, 4- 09220100012383812 000, 5- 09220100032480708 000, 6- 09220110000679135 000, 7- 09220110004275811 000, 8- 09220110007069548 000, 9- 09220110016764188 000, 10- 09220120001308379 000, 11- 09220130001564116 000, 12- 09220130007962112 001, 13- 09220130009025039 000, 14- 09220130010397500 000, 15- 09220140001311476 000, 16- 09220140010016478 000, 17- 09220150005087360 000, 18- 09220150007993513 000, 19- 09220150009623336 000, 20- 09220160008906714 000, 21- 09220170001209529 000, 22- 69217012805567000 000, per i seguenti motivi: inesistenza giuridica della notifica eseguita a mezzo PEC; nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle presupposte cartelle; nullità e/o illegittimità dell'avviso opposto per inefficacia dei ruoli contenuti dalle rispettive cartelle giacché non risulta provata la loro sottoscrizione; intervenuta prescrizione dei crediti intimati; nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi intimati. Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando, punto per punto, tutto quanto sostenuto da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione

In via preliminare, questo Collegio, vista l'entrata in vigore, in data 24.10.2018, della normativa di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. n. 119/2018 convertito senza modificazioni dalla legge n.136 del 17.12.2018, dichiara la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite, con riferimento alle cartelle di cui ai numeri 1-2-3-4 e 5 del su esteso elenco, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.n.546/1992. Con riferimento, poi, alla intimazione di pagamento impugnata e alla eccezione di inesistenza giuridica della notifica eseguita a mezzo PEC, questo Collegio osserva: nelle notifiche a mezzo PEC, l'unico formato in grado di garantire l'autenticità, il contenuto, l'integrità e la provenienza del documento da notificare è rappresentato dal PDF/A, che, munito di firma digitale, va a costituire il più noto formato p7m, unico formato a giudizio di questa commissione e ormai in linea con l'ordinamento che sta diventando maggioritario, in grado di assicurare tutte le caratteristiche richieste dalla normativa in materia di atti digitalizzati. E' nulla la cartella notificata via PEC con l'allegato in estensione pdf e nonp7m che rappresenta l'equivalente del primo ma firmato digitalmente" (CTP Milano 3.2.2017 n.1023/1/17). Ed ancora CTP Varese, sentenza n. 416/2017 "La Commissione, in riferimento alla eccezione sollevata dal ricorrente e relativa alla regolarità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento impugnata osserva che, in linea con l'orientamento che sta divenendo ormai maggioritario (vedi per tutte CTP di Lecce n.611/2016, CTP Frosinone n.869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n.1023/2017, CTP Savona n. 100/2017, CTP Milano 1638/17) tale notifica sia da considerarsi nulla, non essendoci prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale". Ed ancora "Giova affermare che la nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso dell'intimazione di pagamento e cartelle presupposte) notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email



non contiene l'originale dell'atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità(CTP Lecce n.611 del 7.7.2015). Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC sono nulle. La posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva, peraltro, di alcuna attestazione di conformità"(CTP Frosinone sent. n.69 del 1.12.2016). Nulla è pertanto, anche a giudizio di questa Commissione, la notifica, per l'inesistenza dell'atto impugnato. Ogni altra doglianza risulta assorbita da quanto deciso. Per la particolarità e novità dell'atto si compensano le spese tra le parti.


Pqm

Dichiara la estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle nn.09220090015497814000,09220090017097515000,09220100005956292000,09220100012383812000,09220100032480708 000 ai sensi dell'art.46 D.Lgs. n.546/92.

Accoglie nel resto.

Compensa le spese tra le parti.

Potenza 20.5.2019

Il Relatore


Il Presidente
